



ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI

Sezione di Verona
Via Brunelleschi, 12 - 37138 - Verona
Tel. 388.4066233
E-mail: aisvr85@tiscali.it



CENTRO DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIEGO
DEL DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNOAUT. N° VR 002 DGRV 4282/09



STATUTO

TITOLO I°

ART. 1

(Denominazione e Sede)

1. È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI sez. VERONA ODV. Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

2. L'Associazione ha sede legale in Via L. Brunelleschi, 12 37138 VERONA

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione si prefigge, senza fine di lucro, di sostenere, coordinare, promuovere, creare e dirigere iniziative nel campo sociale, assistenziale, trasporto infermi con autoambulanza e/o mezzi idonei, educativo e di protezione civile, corsi d'istruzione per la preparazione teorica e pratica al primo soccorso di qualunque cittadino che si trovi in una improvvisa situazione che richieda assistenza immediata nonché il mantenimento di legami tra i diplomati soccorritori anche per eventuali, volontarie attività pratiche di gruppo.

L'Associazione assumerà ed organizzerà iniziative che risultino rispondenti al suo scopo.

ART. 2

(Statuto e Regolamento)

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'Assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

(Modifica dello Statuto)

1. Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei componenti in 1ª convocazione e con maggioranza assoluta dei componenti in 2ª convocazione.

ART. 5

(Interpretazione dello Statuto)

1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II° FINALITÀ e ATTIVITÀ

ART. 6

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

ART. 7

(Finalità nel settore)

1. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione di corsi di primo soccorso alla popolazione (12 lezioni);
- Corsi e retraining BLS-D rianimazione cardio polmonare con utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) con certificazione IRC, rivolti alla cittadinanza e ai responsabili delle strutture e società sportive;
- iniziative che risultano rispondenti al volontariato socio sanitario
- Incontri formativi alla popolazione su come intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree sia adulti che pediatriche e relative metodologie di disostruzione;
- Interventi di formazione teorico/pratica agli alunni di Primo soccorso, secondo le linee guida del MIUR;
- Lezioni di Primo soccorso nelle aziende e Istituti Comprensivi di ogni ordine e grado come da legge 81/08;
- Corsi base e di retraining;
- Interventi di Protezione Civile che si rendessero necessari, in particolare occasione di eventi atmosferici avversi, calamità naturali, incendi boschivi, esondazioni ecc., assistenza a manifestazioni sportive, corse, feste paesane ed altre manifestazioni a supporto e su richiesta della Polizia locale;
- Interventi di formazione teorico/pratica di Protezione Civile agli alunni e docenti delle scuole (infanzia, primaria di primo e secondo grado);

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs.117/17

ART 8

(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'Associazione di volontariato A.I.S. opera nel territorio della Regione Veneto.
2. Essa opera anche in altre località richieste.

TITOLO III° GLI ADERENTI

ART. 9

(Ammissione)

1. Sono associati tutte le persone fisiche che, hanno conseguito il Diploma di Soccorritore A.I.S. e tutti i laureati in medicina, chirurgia, infermieri professionali, docenti dei corsi per soccorritori A.I.S., i quali versano la quota di iscrizione e si obbligano al pagamento annuale della quota determinata dal Consiglio dell'A.I.S..
2. Spetta al Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, di decidere sull'ammissione dei soci. Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

ART. 10

(Diritti)

1. Gli associati hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo dell'Associazione (se in regola con quanto previsto dal presente Statuto e Regolamento);
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto e disciplinate dal Regolamento;
3. Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;
4. Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
5. Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.;

ART. 11

(Doveri)

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

2. Il comportamento verso gli altri componenti ed all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.

ART. 12

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento, può essere escluso dall'Associazione.
4. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, (è ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario).

TITOLO IV° GLI ORGANI SOCIALI

ART. 13 (Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'organizzazione,
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio Direttivo,
 - Presidente,
 - Organo di revisori.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

L'ASSEMBLEA

ART. 14 (Composizione e compiti)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano, purché abbiano versato la quota annuale.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza dal Vice-presidente.
3. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone
4. L'assemblea:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli Associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15 (Convocazione)

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo, ma entro il mese di aprile successivo all'anno di esercizio; ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda motivata da almeno un decimo dei soci.
2. La convocazione dell'Assemblea si fa mediante lettera ordinaria o in altra forma deliberata dal Consiglio contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima.

ART. 16
(Validità dell'Assemblee)

1. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente, anche per delega o per corrispondenza, la metà più uno, in prima convocazione, degli associati iscritti all'Associazione ed in regola col pagamento della quota associativa. Non essendo valida l'Assemblea in prima convocazione per mancanza di numero legale, essa sarà convocata in seconda convocazione, che può aver luogo anche dopo un'ora dalla prima, e potrà validamente deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno qualunque sia il numero degli associati presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
4. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altri associati, conferendo delega scritta.
5. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

ART. 17
(Votazione)

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e con modalità previste dall'art. 4.

ART. 18
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente dell'Associazione.
3. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale, previa richiesta (e di trarne copia).

II DIRETTIVO

ART. 19

1. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 7 membri, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

ART. 20

1. Il Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, nomina fra i suoi membri:
 - a) un Presidente
 - b) un Vice Presidente
 - c) un Segretario
 - d) un Tesoriere Economo
2. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri scelti dal Consiglio nel proprio seno. Esso cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio ed esercita, su delega del Consiglio e per ragioni di urgenza, i poteri a quest'ultimo spettanti. Nei casi di urgenza, le deliberazioni adottate senza delega preventiva devono essere ratificate dal Consiglio nella prima seduta successiva.
3. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 21

(Durata e funzioni)

1. Il Direttivo, che dura in carica 3 anni, può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi.
2. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazioni dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione di Volontariato.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

II PRESIDENTE

ART. 22

(Elezione)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

ART. 23

(Durata)

1. Il Presidente dura in carica 3 anni.

ART. 24

(Funzioni)

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione, stipula le convenzioni, i contratti, e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Ne sceglie l'andamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, cura l'adempimento delle delibere dell'assemblea e del Consiglio. Sospende per gravi motivi gli associati, ed in caso di urgenze prende i provvedimenti che ritenesse necessari, salvo riferirne al Consiglio Direttivo nella prima adunanza successiva per la ratifica.
3. Il Vice-Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente nel disimpegno delle sue attribuzioni ed in sua assenza o impedimento ne assume tutte le prerogative.
4. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed è incaricato di quelle altre mansioni che il Consiglio crederà di attribuirgli
5. Il Tesoriere Economo vigila sul fondo sociale, predispone gli incassi ed i pagamenti, cura l'impiego dei fondi eccedenti l'ordinario fabbisogno nei modi da determinarsi dal Consiglio, compila il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e li sottopone per l'approvazione al Consiglio.

ART. 25

(Revisori)

1. L'Assemblea nomina 2 revisori, che possono essere aderenti o meno all'Associazione, i quali hanno il compito di controllare l'Amministrazione, vigilare sulla corrispondenza tra le entrate ed uscite, verificare la regolarità dei bilanci.
2. Si riuniscono almeno ogni tre mesi, e relazionano al Consiglio Direttivo eventuali loro riscontri.
3. Durano in carica 3 anni.

TITOLO V° LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 26

(Risorse)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 27

(I Beni)

1. I beni dell'Associazione sono beni mobili registrati.
2. Tutti i beni sono acquistati dall'Associazione e ad essa intestati.
3. I beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione, e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 28

(Contributi)

1. I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita annualmente dall'Assemblea.
2. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti" dell'Associazione.

ART. 29

(Erogazioni, donazioni, lasciti e rimborsi)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Di tali erogazioni e sulla loro consistenza e sul loro utilizzo, ne sarà data comunicazione all'Assemblea.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

4. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettate dall'Assemblea.
5. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
6. Il Presidente dà attuazione alla deliberazione dell'Assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

ART. 30

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, determinato a seguito della convocazione di assemblea straordinaria nella quale dovranno essere presenti anche per delega o per corrispondenza, almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci iscritti all'Associazione e in regola col pagamento della quota associativa.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017
3. È fatto divieto della distribuzione degli utili, e viene fatto obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
4. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

TITOLO VI° IL BILANCIO

ART. 32

(Bilancio Consuntivo e Preventivo e sociale)

1. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 33

(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Tesoriere Economo e verificato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
3. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qual'ora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 34

(Controllo sul bilancio)

1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato dai revisori.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'Assemblea.

ART. 35

(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile di ogni anno solare.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea e con la maggioranza dei presenti
4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VII° LE CONVENZIONI

ART. 36

(Deliberazioni delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione.
2. Copia di ogni convenzione è custodita dal Presidente dell'Associazione.

ART. 37

(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione.

ART. 38

(Attuazione della convenzione)

1. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

ART. 39

(Dipendenti)

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo della sanità privata.
3. I dipendenti sono, ai sensi della legge di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi durante l'opera di volontariato.

ART. 40

(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'Associazione per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro della sanità privata.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi della legge di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi durante l'opera di volontariato.

TITOLO VIII° LA RESPONSABILITA'

ART. 41

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso i terzi durante l'opera di volontariato ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
3. L'associazione può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO IX° RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 42

(Rapporti con enti e soggetti privati)

1. L'Associazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

ART. 43

(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

1. L'Associazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

ART. 44

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo

ART. 45

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 46

(Norme transitorie)

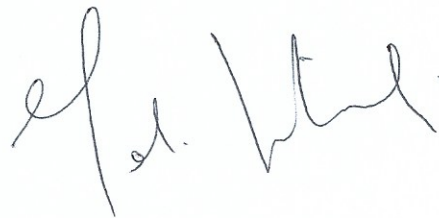
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

IL presente statuto è composto di n°46 art. e redatto su n°11 (undici) pagine.

IL PRESIDENTE



Registrazione n. 3250/31000 di Verona 1

Atti privati serie

Liquidati €

Adde. data del timbro o esenzionario) p. IL DIRETTORE

